

DELIBERAZIONE 16 FEBBRAIO 2021

48/2021/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE E CONTABILE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1146^a riunione del 16 febbraio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 12, lett. f) e comma 20, lett. c) e d);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, 11/07, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" e s.m.i. (di seguito: TIU);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito deliberazione 296/2015/R/com), recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito

- agli obblighi di separazione (unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas (TIUF)” e s.m.i. (di seguito: TIUF);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com, recante “Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)” successivamente integrato dalla deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com, di approvazione del “Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del Servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)” e s.m.i. (di seguito: TIUC);
 - la deliberazione dell'Autorità 12 gennaio 2017, 5/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 5/2017/S/gas);
 - la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i.;
 - la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2019, 405/2019/E/com (di seguito: deliberazione 405/2019/E/com);
 - la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità del 10 aprile 2017, n. 4/2017 (di seguito: determinazione 4/2017);
 - la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni 1 luglio 2020, DSAI/11/2020/gas (di seguito: determinazione DSAI/11/2020/gas);
 - il comunicato del 30 maggio 2017, pubblicato sul sito internet dell'Autorità, di “Avvio del nuovo sistema di raccolta delle comunicazioni connesse agli Adempimenti al TIUF ed alla Relazione annuale delle misure adottate relative alla separazione funzionale” (di seguito: comunicato 30 maggio 2017).

FATTO:

1. Con la determinazione 4/2017 e il comunicato 30 maggio 2017, l'Autorità ha dato avvio alle raccolte telematiche delle informazioni e delle comunicazioni a carico delle imprese soggette agli obblighi di separazione funzionale, previste dall'articolo 23 del TIUF, tra cui la raccolta telematica connessa agli “Adempimenti al TIUF”, da inviare, per il tramite del Gestore Indipendente di cui all'articolo 7 del TIUF, entro il 30 giugno di ciascun anno (articolo 23, comma 2 del TIUF).
2. Alcuni soggetti tra cui Scoppito Servizi s.r.l. (di seguito: Scoppito Servizi o Società), non hanno adempiuto all'obbligo di invio, entro il 30 giugno 2019, delle raccolte annuali di separazione funzionale denominate “Adempimenti al TIUF” e “Relazione annuale sulle misure adottate” per l'anno 2019, previsto dall'articolo 23, comma 2 del TIUF.
3. Persistendo l'esigenza di acquisire le predette informazioni, l'Autorità, con deliberazione 405/2019/E/com, ha intimato ai soggetti inottemperanti di adempiere al citato obbligo entro e non oltre il 31 ottobre 2019.

4. Anche il termine previsto dalla suddetta deliberazione 405/2019/E/com è spirato senza che Scoppito Servizi – anche in ragione della mancata nomina, ai sensi dell’articolo 7 del TIUF, del Gestore Indipendente – abbia provveduto ad inviare i dati agli “Adempimenti al TIUF” per l’anno 2019.
5. Dall’analisi delle comunicazioni dati *unbundling* contabile è, altresì, emerso che, in violazione dell’articolo 26, comma 3 (dal 2016, articolo 30 comma 4) del TIUC, la Società non ha inviato all’Autorità i conti annuali separati (di seguito: CAS) dal 2013 in poi.
6. Inoltre, non risultava cessata la condotta contestata relativa al mancato invio all’Autorità dei CAS dal 2013 in poi, con possibile pregiudizio dell’interesse degli utenti ad una corretta determinazione della regolazione tariffaria.
7. Pertanto, con determinazione DSAI/11/2020/gas è stato avviato, nei confronti di Scoppito Servizi, un procedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettere c) e d) della legge 481/1995 per l’accertamento di violazioni in materia di separazione funzionale e contabile e per l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi. Con la medesima determinazione di avvio è stato individuato, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell’articolo 5, comma 1, del Regolamento Sanzioni, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria in complessivi euro 36.000,00 (trentaseimila/00), prevedendo che l’eventuale pagamento della predetta sanzione nella misura di un terzo del citato importo entro il termine di trenta giorni dalla notifica della determinazione DSAI/11/2020/gas – previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere – avrebbe comportato l’estinzione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Regolamento Sanzioni.
8. Con nota del 20 luglio 2020 (acquisita con prot. Autorità 23077), la Società ha richiesto una proroga di 90 giorni per effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta e l’invio della documentazione attestante l’avvenuta cessazione delle violazioni contestate.
9. Con nota trasmessa il 31 luglio 2020 (acquisita con prot. Autorità 25025 del 3 agosto 2020), la Società ha comunicato di aver avviato gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di separazione funzionale, al fine di produrre la documentazione comprovante la cessazione delle violazioni contestate. A questa dichiarazione di intenti la Società non ha dato concreto seguito, non avendo successivamente prodotto – nemmeno nel termine di proroga dalla stessa richiesto – alcuna documentazione attestante la cessazione delle condotte contestate.
10. Pertanto, non avendo la Società pagato la citata sanzione amministrativa in misura ridotta né prodotto documentazione volta a dimostrare la cessazione delle condotte contestate mediante l’invio dei CAS dal 2013 in poi e dei dati relativi agli “Adempimenti al TIUF” per l’anno 2019, il procedimento sanzionatorio e prescrittivo è proseguito nelle forme ordinarie.
11. Con nota del 18 novembre 2020 (prot. Autorità 37868), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
12. Nel corso del presente procedimento la Società non ha presentato memorie difensive.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

13. L'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge 481/95 prevede che l'Autorità verifichi i costi delle singole prestazioni dei servizi per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza.
14. Con il TIU l'Autorità ha introdotto regole di separazione funzionale e contabile per le imprese verticalmente integrate nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale al fine di promuovere la concorrenza, l'efficienza e adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi. Le regole della separazione funzionale hanno l'obiettivo di garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, impedire discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili e impedire i trasferimenti incrociati tra i segmenti delle filiere (articolo 2, comma 1). Obiettivo delle regole di separazione contabile è quello di assicurare un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché impedire discriminazioni e trasferimenti incrociati di risorse tra attività e tra comparti (articolo 2, comma 2).
15. L'articolo 25 del decreto legislativo 93/11, di attuazione delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, ha previsto che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 164/00, le imprese del gas naturale sono tenute alla separazione contabile tra le attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto, in base ai criteri stabiliti dall'Autorità, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31 della direttiva 2009/73/CE.
16. L'articolo 43, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 93/11 ha attribuito all'Autorità, tra gli altri, il potere di garantire l'adempimento da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, dei proprietari dei sistemi, nonché di qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale, degli obblighi in materia di separazione tra la gestione delle infrastrutture del settore elettrico e del gas e le attività di fornitura e produzione dei medesimi settori.
17. Il TIUC e il TIUF disciplinano, in sostituzione del TIU e per le medesime finalità (articolo 2 del TIUC e articolo 3 del TIUF), i principali obblighi di separazione contabile e funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e a decorrere dall'esercizio 2014 ovvero dal primo esercizio successivo al 31 dicembre 2013 (per il TIUC) e dal 1 gennaio 2016 (per il TIUF).
18. Ai sensi dell'articolo 26, comma 3 del TIUC (dal 2016, articolo 30, comma 4), i CAS relativi al regime semplificato di separazione contabile di cui all'articolo 25, comma 1 (dal 2016, articolo 27, comma 1), corredati dalla relazione del revisore di cui all'articolo 25, comma 4 (dal 2016, articolo 27, comma 5) e dal bilancio di esercizio, sono trasmessi all'Autorità in modalità telematica entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio. Ai sensi dell'articolo 24 del TIUF e dell'articolo 26, comma 1 del TIUC (dal 2016, articolo 30, comma 15), fatto salvo il potere dell'Autorità di esercitare i propri poteri sanzionatori, la Cassa Conguaglio per il

settore elettrico (oggi Cassa per i servizi energetici e ambientali), in base alle informazioni rese dagli Uffici dell’Autorità, sospende l’erogazione di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti delle comunicazioni obbligatorie previste dal medesimo TIUF (secondo le modalità di cui all’articolo 23) nonché dei CAS, secondo le modalità disciplinate dal TIUC.

Le singole contestazioni

In relazione alla violazione del punto 1 della deliberazione 405/2019/E/com

19. La Società si è resa responsabile della violazione del punto 1 della deliberazione 405/2019/E/com, in quanto la stessa non ha ottemperato all’intimazione dell’Autorità di adempiere all’obbligo di inviare, entro il 31 ottobre 2019, i dati relativi agli “Adempimenti al TIUF” per l’anno 2019.
20. Al riguardo si evidenzia che con la nota del 3 agosto 2020 la Società si è limitata a comunicare di aver avviato gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di separazione funzionale (quali il cambio della ragione sociale, della denominazione sociale, della ditta, dell’insegna e del marchio), senza produrre successivamente la documentazione attestante la cessazione delle condotte contestate.

In relazione alla violazione dell’articolo 26, comma 3 (dal 2016, articolo 30, comma 4) del TIUC

21. La Società si è resa altresì responsabile della violazione dell’articolo 26, comma 3 (dal 2016, articolo 30, comma 4) del TIUC, in quanto, dall’analisi delle comunicazioni dati *unbundling* contabile, non ha inviato all’Autorità i CAS dal 2013 in poi, rendendosi in tal modo inottemperante al citato obbligo regolamentare.
22. Poiché ad oggi non risulta che la Società abbia provveduto a cessare la condotta contestata, permane l’esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo, come prospettato al punto 1 della determinazione DSAI/11/2020/gas, affinché provveda ad inviare i CAS dal 2013 in poi.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

23. L’articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell’agente;
 - d) condizioni economiche dell’agente.L’Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11, alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.

24. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, le condotte omissive della Società contrastano con le disposizioni volte ad attivare i flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell’Autorità; in particolare la violazione in materia di separazione contabile della Società ha disatteso norme che, assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale degli operatori, sono finalizzate a consentire all’Autorità la conoscenza delle grandezze economiche e patrimoniali necessarie per lo svolgimento delle funzioni di regolazione e determinazione delle tariffe. In merito a tale profilo, occorre evidenziare che la violazione dell’articolo 26, comma 3 (dal 2016, articolo 30, comma 4) del TIUC non risulta ad oggi cessata, non avendo la Società provveduto ad inviare all’Autorità i CAS dal 2013 in poi. Quanto invece alla violazione del punto 1 della deliberazione 405/2019/E/com, la stessa è circoscritta al mancato invio dei dati relativi agli “Adempimenti al TIUF” per l’anno 2019.
25. Con riferimento al criterio dell’*opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* non risultano circostanze rilevanti.
26. Relativamente al criterio *della personalità dell’agente*, si rileva che la Società è stata sanzionata, con la deliberazione 5/2017/S/gas, per violazioni in materia di messa in servizio di gruppi di misura elettronici del gas.
27. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell’agente*, si rileva che il fatturato conseguito dalla Società nell’anno 2019 è pari ad euro 481.641,00 (quattrocentoottantunomilaseicentoquarantuno/00).
28. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 36.000,00 (trentaseimila/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte di Scoppito Servizi S.r.l., nei termini di cui in motivazione, del punto 1 della deliberazione dell’Autorità 405/2019/E/com e dell’articolo 26, comma 3 (dal 2016, articolo 30, comma 4) del TIUC;
2. di irrogare nei confronti di Scoppito Servizi S.r.l., ai sensi dell’art. 2 comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 36.000,00 (trentaseimila/00);
3. di ordinare a Scoppito Servizi S.r.l., ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95, di provvedere, entro e non oltre sei mesi dalla notifica del presente provvedimento, all’invio dei conti annuali separati (CAS) dal 2013 in poi;
4. di ordinare a Scoppito Servizi S.r.l. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello “F23” (recante codice ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura

- del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
6. di ordinare a Scoppito Servizi S.r.l. di comunicare all’Autorità l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all’indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
 7. di notificare il presente provvedimento a Scoppito Servizi S.r.l. (P. Iva 01676150665) mediante pec all’indirizzo scoppitoservizi@legalmail.it nonchè di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

16 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini